



P.P. CH-3003 Bern, BJ

Posta A

Ai membri della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia

Riferimento/N. atto: 6.5.1.0. Electronic Monitoring

Vostro segno:

Nostro segno: HAF

Berna, 28 febbraio 2007

Introduzione della sorveglianza elettronica come forma di esecuzione

Onorevoli Consiglieri di Stato,

dal 1999 diversi Cantoni svizzeri hanno introdotto in via sperimentale la sorveglianza elettronica come forma di esecuzione di pene detentive. La sorveglianza elettronica è utilizzata prevalentemente per le pene detentive di breve durata (20 giorni fino a 1 anno) al posto della collocazione in un penitenziario. Il dispositivo elettronico fissato alla caviglia è utilizzato inoltre anche per le pene che volgono al termine (prima della liberazione condizionale) o, come ulteriore fase di esecuzione, quando la semilibertà sta per concludersi.

Sulla base dei rapporti di valutazione, che tracciano un bilancio positivo dei test, la sorveglianza elettronica potrebbe in teoria essere introdotta nel Codice penale come nuova forma di esecuzione. Essenzialmente vi sono due ostacoli: in occasione di precedenti sondaggi numerosi Cantoni si sono dichiarati contrari o scettici alla sorveglianza elettronica. Inoltre con l'entrata in vigore della Parte generale del Codice penale dal 1° gennaio 2007, che sostituisce le pene detentive di breve durata con pene pecuniarie e lavori di pubblica utilità, viene a cadere la principale ragione di esistere del dispositivo elettronico fissato alla caviglia.

Affinché la sorveglianza elettronica, finora impiegata principalmente per le pene di breve durata, possa essere mantenuta nella sua attuale forma anche con la nuova legge, dovrebbe essere trasformata in *una pena o in una misura a tutti gli effetti* pronunciata dal giudice, e *non rimanere una forma di esecuzione di una pena detentiva*.

Per questo motivo a dicembre 2006 il Consiglio federale ha prorogato i test soltanto di un anno fino alla fine del 2007. Contemporaneamente abbiamo ricevuto il mandato di chiarire la posizione dei Cantoni in caso di introduzione definitiva della sorveglianza elettronica come pena o misura (nell'ambito delle pene di breve durata) o come fase di esecuzione (nell'ambito delle pene di lunga durata). Sulla base dei risultati di tali accertamenti elaboreremo eventualmente un progetto di revisione del Codice penale.

Con il questionario allegato è nostra intenzione raccogliere la vostra opinione in merito al futuro impiego della sorveglianza elettronica. Vi invitiamo a rispedire il questionario compilato entro il **31 maggio 2007** all'Ufficio federale di giustizia, 3003 Berna.

In allegato vi inviamo anche un rapporto dell'Ufficio federale di giustizia che traccia una breve panoramica dei test effettuati con la sorveglianza elettronica. Per maggiori informazioni siamo naturalmente a vostra disposizione.

Distinti saluti

Ufficio federale di giustizia UFG

dott. Michael Leupold
Direttore

Allegati:

- Questionario sulla sorveglianza elettronica
- Rapporto dell'Ufficio federale di giustizia